

Legge regionale 07 settembre 1981, n.69

Istituzione del Comitato Consultivo Regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste

ARTICOLO 1

E' costituito il "Comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo, divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste" con deliberazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 2

Fermo restando le competenze degli organi e degli enti regionali il Comitato esprime - con riferimento alla ricerca scientifica, tecnologica e dello sviluppo, alla divulgazione e alla assistenza tecnica in agricoltura e foreste - pareri sulle linee generali per la elaborazione dei programmi e degli investimenti, sulla impostazione dei progetti settoriali e intersettoriali, sulle direttive generali intese all'attuazione dei programmi anche interdisciplinari, nonche' sulle azioni di promozione e di coordinamento delle attivita' della Regione e degli enti dipendenti.

ARTICOLO 3

Il Comitato e' composto:

- Presidente della Giunta regionale con funzione di presidente o suo delegato;
- 1 componente la Giunta regionale delegato all'istruzione e alla cultura;
- 3 rappresentanti dell'ETSAF;
- 1 rappresentante delle Amministrazioni Provinciali;
- 3 rappresentanti delle Associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 2 rappresentanti delle Organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 1 rappresentante della Federazione Sindacale Unitaria;
- 5 rappresentanti delle 3 Universita' della Toscana di cui:
 - n. 2 rappresentanti della facolta' di Agraria;
 - n. 1 rappresentante della facolta' di Veterinaria;
 - n. 1 rappresentante della facolta' di Economia e Commercio;
 - n. 1 rappresentante della facolta' di Ingegneria;
 - 1 rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
 - 1 rappresentante dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo;

- 1 rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;
- 1 rappresentante per la Toscana dell'Istituto sperimentale per l'enologia;
- 1 rappresentante dell'Istituto zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;
- 1 rappresentante dell'Osservatorio di Economia Agraria.

ARTICOLO 4

Il Presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato altri esperti quando vengono trattate questioni riguardanti settori di specifica competenza.

ARTICOLO 5

Il Comitato, che ha sede presso la Regione, si riunisce su convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

ARTICOLO 6

Partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario, un dipendente della Regione.

ARTICOLO 7

Ai membri del Comitato vengono corrisposti il gettone di presenza e il rimborso spese di cui agli artt. 1 e 3 della LR n. 55 del 9-11-79 con imputazione della spesa al Cap. 09220 "Spese, contributi, borse di studio per ricerche, studi indagine, iniziative varie in merito ai problemi agricoli di particolare interesse regionale" del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi la spesa fara' carico al Capitolo corrispondente.